

1. Quali sono gli adempimenti previsti dall'art.1, comma 32, della legge 190 per gli enti aggiudicatori?

Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla norma, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa; per tale finalità, la CIVIT (ora A.N.AC.), con Delibera 50/2013 – All.1, ha fornito l'indicazione di assicurare l'aggiornamento tempestivo dei dati.

La legge prevede altresì – entro il 31 gennaio di ogni anno – la pubblicazione di tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, da trasmettere digitalmente all'AVCP. In proposito l'Autorità ha fornito, con Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 e successivo Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013, le specifiche del 'set' di dati richiesto e del relativo formato, chiarendo altresì che – in sede di prima applicazione - la trasmissione si intende assolta comunicando la URL di pubblicazione dei suddetti dati, in formato XML.

2. I dati da pubblicare nelle tabelle riassuntive per l'ANAC entro la scadenza annuale del 31 gennaio, a quale periodo temporale si devono riferire? E le procedure interessate sono solo quelle pervenute alla conclusione?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 13/06/2013, l'obbligo si riferisce a tutte le procedure indette a partire dal 1° dicembre 2012 che sono state avviate nell'**anno antecedente** a quello di pubblicazione e quelle che presentano ancora contratti attivi stipulati negli anni precedenti ovvero presentano aggiornamenti nei dati oggetto pubblicazioni; ciò significa che vanno ricompresi tutti i procedimenti di scelta del contraente avviati a decorrere dalla suddetta data, anche se espletati con gara andata deserta o tuttora in pendenza dell'aggiudicazione. In quest'ultimo caso, la pubblicazione dei dati disponibili dovrà comunque essere effettuata salvaguardando il principio di segretezza delle offerte, per cui gli estremi dei partecipanti alla procedura di selezione potranno essere resi pubblici solo in data successiva a quella di scadenza della presentazione delle offerte.

3. La trasmissione parziale dei dati richiesti configura sempre un inadempimento ai sensi della disposizione di legge in questione?

L'inadempimento si concretizza quando non vengono pubblicate tutte le informazioni disponibili all'atto della pubblicazione, in quanto riferite a circostanze note. Pertanto, nel caso di procedure concluse (o comunque in tutti i casi in cui è possibile valorizzare tutti i campi previsti), deve essere pubblicato l'intero 'set' di dati richiesti dall'AVCP, mentre per le procedure in corso l'obbligo di informazione va esteso a tutti gli eventi già accaduti, laddove si può inserire nei rispettivi campi un contenuto non nullo.

4. Quali sono le tipologie di affidamento rientranti nell'ambito di applicazione della legge n.190/2012 e qual è l'importo economico minimo, oltre il quale sussiste l'obbligo di trasmissione?

L'art.1, comma 16, lett.b), della legge n.190/2012 indica come oggetto dell'adempimento i procedimenti di *"scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi"* senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che l'obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall'acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito. Va inoltre richiamato il successivo comma 26, laddove chiarisce che le disposizioni in questione *"si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie"*. Nella pubblicazione deve essere comunque assicurato, come specifica il precedente comma 15, il *"rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali"*.

5. Per quanto tempo devono essere pubblicati i dati in questione?

L'art.8, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, nel trattare il tema della 'Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione', dispone che *"I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali..."*. L'obbligo è perciò quinquennale, salvo estensione, se i dati da pubblicare si riferiscono ad atti producenti effetti oltre tale termine.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione 'Amministrazione trasparente' (art. 9, comma 2, del D.lgs. n.33/2013).

6. La legge n.190/2012 prevede che le informazioni richieste – pubblicate in tabelle riassuntive entro il 31 gennaio di ogni anno - siano trasmesse all'AVCP per la successiva pubblicazione sul proprio sito; come avviene tale trasmissione?

Con il Comunicato del Presidente in data 22/05/2013 è stato chiarito che l'adempimento costituito dalla trasmissione delle informazioni all'AVCP, si intenderà assolto tramite l'invio all'Autorità della comunicazione attestante l'avvenuta ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.

La comunicazione – da effettuarsi utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione da

parte

dell'Autorità

all'indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/DichAdempLegge_190_2012, e da compilare secondo le istruzioni ivi riportate – dovrà essere inviata da un indirizzo di PEC della stazione appaltante al seguente indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.anticorruzione.it

La pubblicazione dovrà riguardare l'intera stazione appaltante, come individuata dal codice fiscale. In caso di molteplici comunicazioni PEC, verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima trasmessa in ordine di data. Non saranno prese in considerazione comunicazioni PEC con molteplici moduli PDF di comunicazione di ottemperanza agli obblighi di cui all'art.1, comma 32, della Legge n.190/2012. Pertanto, alla PEC inviata per la comunicazione del URL deve essere allegato **un solo modulo PDF**, nel formato indicato nelle specifiche tecniche.

7. Nel caso in cui la stazione appaltante non sia ancora dotata di un proprio sito istituzionale web, è possibile pubblicare i dati - nel formato XML e con le specifiche fornite dall'AVCP (ora A.N.AC.) – presso un altro sito, comunicandone l'URL nei termini suddetti?

Pare opportuno rammentare che l'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (*"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*) ha disposto che *"A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*. Quindi, almeno per quanto riguarda la parte preponderante dei soggetti tenuti all'obbligo della Legge n.190/2012, non dovrebbe sussistere l'ipotesi prospettata; tuttavia – limitandosi, in senso stretto, all'analisi delle modalità idonee ad assicurare il concreto accesso alle informazioni sui contratti pubblici – si può ritenere ammissibile, in via eccezionale e transitoria, che una stazione appaltante comunichi un URL di riferimento coincidente con l'indirizzo del sito web istituzionale di un'altra pubblica amministrazione.

8. E' stata definita una specifica sezione del sito web istituzionale della stazione appaltante, in cui pubblicare le informazioni richieste dalla Legge n.190/2012?

Sì, le stazioni appaltanti che rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 sono tenute a pubblicare le informazioni di cui all'art.1, comma 32, della legge n.190/2012 all'interno della sezione *'Amministrazione trasparente'*, sotto-sezione di primo livello *'Bandi di gara e contratti'*, prevista dall'allegato A del D.lgs. n.33/2013 e dall'allegato 1 della delibera CIVIT (ora A.N.AC.) n.50/2013. Per le stazioni appaltanti che rientrano tra gli enti pubblici economici e le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e sulle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'inserimento dei dati nella sezione *'Amministrazione trasparente'* è previsto nella delibera

CIVIT (ora A.N.AC.) n.50/2013.

Per l'A.N.AC. è comunque necessario che l'indicazione fornita, riguardo all'indirizzo URL dell'esatta pubblicazione dei dati in formato XML, assicuri il corretto ed esaustivo accesso alle informazioni, e quindi consenta di operare le verifiche richieste dalla norma.

9. Le stazioni appaltanti devono effettuare una nuova comunicazione tramite l'invio di una PEC all'ANAC entro il 31 Gennaio?

Si, ogni anno le stazioni appaltanti devono effettuare una nuova comunicazione PEC contenente il codice fiscale e l'indirizzo http (URL) di pubblicazione dei dati per l'anno di riferimento.

10. L'URL utilizzato per la pubblicazione dei dati in formato XML per l'anno di riferimento dev'essere diverso da quello utilizzato per gli anni precedenti?

Si, ogni anno le stazioni appaltanti devono comunicare un nuovo indirizzo URL, differente da quelli comunicati negli anni precedenti, dove saranno pubblicati i dati in formato XML per l'anno di riferimento. I file XML pubblicati negli anni precedenti dovranno essere mantenuti disponibili on-line per garantire l'accesso alle informazioni nel tempo (vedi FAQ A.11). Qualora l'URL di pubblicazione comunicato per questi ultimi sia variato (ad es. per cambiamento del dominio Internet della stazione appaltante), i file dovranno essere pubblicati nella sezione del sito indicata nella FAQ B.7.

11. La URL comunicata può essere riferita ad una pagina web del sito istituzionale che contiene a sua volta i link ad uno o più file xml?

No, la URL da comunicare attraverso il modulo PDF deve essere, in alternativa:

- a. il link diretto al singolo dataset in formato XML contenente i dati per l'anno di riferimento (vedi FAQ A2 e specifiche tecniche);
- b. il link diretto ad un dataset indice in formato XML contenente una collezione di link, che puntano ai singoli dataset in formato XML contenenti i dati per l'anno di riferimento (vedi FAQ A2 e specifiche tecniche).

12. Nella compilazione della tabella predisposta dall'AVCP, i rinnovi o le proroghe possono essere considerati come estensioni dei contratti originari?

Anche in questo caso, si esprime un parere richiamando i precedenti dell'AVCP che possono risultare utili, e tenendo altresì in conto le finalità sottese dalla Legge n.190/2012. Il rinnovo - nei residuali margini di applicabilità, correlata all'ipotesi della ripetizione di servizi analoghi (purché espressamente prevista e stimata nel bando e contenuta

temporalmente) - dà vita ad un contratto che può considerarsi "nuovo" e necessita dell'acquisizione di un proprio CIG (FAQ D25 Contributi in sede di gara); come tale, esso presuppone di essere rendicontato autonomamente. La proroga può non considerarsi 'nuovo contratto' solo se sia concessa per il tempo strettamente necessario a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario (FAQ A42 Tracciabilità). In caso contrario, essa deve equipararsi ad un nuovo contratto, affidato direttamente. Quindi, per le ragioni già espresse nella risposta precedentemente fornita, laddove sia configurabile un nuovo contratto (e relativo nuovo CIG), nella compilazione del campo *'procedura di scelta del contraente'* si dovrà indicare *"procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara"*.

13. In quali casi la compilazione dei tracciati può essere parziale?

Con riferimento alla singola procedura di scelta del contraente per la quale - alla data di comunicazione all'AVCP - non siano ancora disponibili informazioni sui partecipanti e sull'aggiudicatario, dovrà comunque essere indicato il 'set minimo' di dati oggetto di pubblicazione, che comprende: CIG, struttura proponente, oggetto del bando e procedura di scelta del contraente, così come definiti all'art.3, comma 1, della Deliberazione n.26/2013. Nelle successive annualità si dovrà procedere all'aggiornamento ed alla integrazione dei dati richiesti, man mano che si rendono disponibili.